



COMUNE DI RACCUJA

Città Metropolitana di Messina

Parere sulla proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO, FRA IL COMUNE E LA SER1 SPA, PER LA DEFINIZIONE DI MISURE COMPENSATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO “IMPIANTO EOLICO NEBRODI”.

- *sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.*

*L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. ANASTASI CARMELO FRANCO*

Comune di Raccuja

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 25 del 08.07.2021

Parere sulla proposta del Consiglio Comunale

avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO, FRA IL COMUNE E LA SERI s.p.a., PER LA DEFINIZIONE DI MISURE COMPENSATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO “IMPIANTO EOLICO NEBRODI”.

Il sottoscritto *Dott. ANASTASI Carmelo Franco*, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale. presentata dal Sindaco, Avv. Ivan Martella, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO, FRA IL COMUNE E LA SERI s.p.a., PER LA DEFINIZIONE DI MISURE COMPENSATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO “IMPIANTO EOLICO NEBRODI”.

PREMESSO CHE

La società API HOLDING s.p.a. concludeva con il Comune di Raccuja in data 9 Agosto 2002, una convenzione Rep. N. 125/2002 avente ad oggetto, lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica sul territorio comunale di Raccuja.

Con nota del 20 Settembre 2007, la società API HOLDING s.p.a. comunicava l'avvenuto trasferimento per conferimento di ramo di azienda, del Parco Eolico alla società SERI s.p.a. con atto di rogito del notaio Dott.ssa Maria Fanfani; repertorio n. 54403 Racc. n. 15309 del 17 Luglio 2007.

Per effetto di tale trasferimento e della data dello stesso tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusi quelli nascenti dalla Convenzione Preliminare originariamente in capo ad API HOLDING s.p.a. sono passati in capo alla società energie rinnovabili SERI s.p.a.;

La Società SERI s.p.a. stipulava con il Comune di Raccuja in data 30 Luglio 2009 la convenzione definitiva Rep N. 204/2009 avente ad oggetto *"l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica e mantenimento parco eolico nel territorio del Comune di Raccuja"*.

CONSIDERATO CHE:

a) le Convenzioni tra gli operatori del settore delle energie rinnovabili ed i Comuni di contenuto

pari a quella sottoscritta tra le parti hanno originato molteplici contenziosi, in quanto autorevole e costante giurisprudenza hanno ritenuto le stesse del tutto nulle, come esplicitato e dettagliato nella proposta;

- b) in tal senso, in primo luogo, la Società ha rilevato come sia prospettabile un profilo di nullità delle Convenzioni per omessa individuazione di qualsivoglia controprestazione in capo al Comune di Raccuja, a fronte del pagamento delle royalties, da parte della società, secondo quanto stabilito in entrambe le Convenzioni siglate dalle parti. Ed infatti, le attività che il Comune si è impegnato a svolgere esauriscono l'ordinaria attività amministrativa all'espletamento della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta per Legge;
- c) sotto un altro profilo, la Convenzione definitiva configura una *"compensazione patrimoniale"*, espressamente vietata a partire dal 2003 dalla Legge ed in particolare dall'Art. 12, comma 6, del D.L.gs. 387/2003, essendo consentite solo quelle di riequilibrio di carattere ambientale come confermato anche nelle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili recate dal D.M. 10 settembre 2010;
- d) nel dettaglio, l'Art. 12, co. 6, D.L.gs. n. 387/2003, dispone che *"l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province"*;
- e) sulla stessa posizione si è attestata la giurisprudenza amministrativa, la quale con diverse pronunce ha avuto modo di affermare con riferimento all'onere imposto in capo alla società del pagamento di un corrispettivo a favore della Pubblica Amministrazione, che *"Ai fini dell'installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli Enti locali non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell'impianto, mentre lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative esclusivamente di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale"* (cfr. T.A.R. Lecce (Puglia). Sez. I, 7 Giugno 2013, n. 136 l, in senso conforme TAR Puglia, Lecce, 15 Novembre 2016, n. 1737);
- f) al fine di introdurre un correttivo per tale rilevante criticità data dalla nullità delle convenzioni siglate tra gli operatori del settore e le amministrazioni comunali avente ad oggetto misure meramente patrimoniali, il Legislatore ha introdotto la disposizione di cui all'Articolo 1, comma 953 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 c.d. "Legge di Bilancio 2019" che prevede che *"Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 Ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei Bilanci degli Enti Locali, mantenendo detti accordi piena efficacia"*. In tal modo, istituendo normativamente un decisivo discrimine tra le Convenzioni regolanti proventi meramente economici, stipulate tra le Amministrazioni Comunali e gli operatori del settore di energia rinnovabile, in base alla data di stipula degli accordi stessi correlata alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10 Settembre 2010 (ovverosia al 3 Ottobre 2010), e solo per quelle stipulate anteriormente a quest'ultima data è previsto che le somme *"restano acquisite"* e gli *"accordi pienamente efficaci"*;

- g) in ogni caso, il Legislatore ha affermato che *"Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 18 Settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo Decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli Enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentare da fonti rinnovabili";*
- h) ne consegue come affermato dalla giurisprudenza amministrativa che è stata introdotta una ipotesi di *"novazione obbligatoria degli accordi (perché imposta dalla Legge) la quale postula la fissazione di misure di compensazione ambientale in grado di incidere sul 'assetto degli interessi pattizi e quindi sui proventi rivendicati dal Comune ricorrente in base alla pregressa regolamentazione"* (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 Giugno 2019 n. 867);
- i) la norma è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, con questione sollevata dal Consiglio di Stato in via incidentale, in riferimento all'Articolo 3 della Costituzione sotto il profilo di difetto di ragionevolezza, nella parte in cui l'introduzione della disposizione censurata prevedrebbe per il passato una sorta di sanatoria generalizzata di accordi contrari alle Linee Guida del 2010;
- j) la Corte, con sentenza n. 46 del 10 Febbraio 2021, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale chiarendo che sussiste una ragionevolezza complessiva della norma se si considera che *"Le citate Linee guida del 2010, di natura regolamentare, segnano un netto cambiamento nell'evoluzione della disciplina di settore nella misura in cui pongono più in dettaglio la regolamentazione delle misure di compensazione, prevedendo criteri marcatamente limitativi per la loro fissazione"* con la conseguenza che a seguito dell'entrata in vigore delle stesse *"non sono più stati possibili né accordi bilaterali direttamente tra Comune (o, più in generale, Ente locale) ed operatore economico, né misure compensative esclusivamente monetarie, ossia solo per equivalente, dovendo essere invece "a carattere non meramente patrimoniale" e quindi almeno miste, in parte specifiche e in parte per equivalente, e con il tetto massimo pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di conferenza di servizi per il rilascio del 'autorizzazione unica"*.

TENUTO CONTO CHE:

- alla luce del quadro normativo come chiaramente interpretato dalla giurisprudenza, la Società SERI S.p.A. a far data dal 2014 ha interrotto il pagamento delle somme asseritamente dovute in forza della predetta Convenzione Definitiva ed ha manifestato l'intenzione di far valere eventualmente in giudizio la nullità della suddetta **Convenzione Definitiva** con conseguente richiesta di ripetizione di quanto eventualmente versato al Comune;
- il Comune di Racuja, con delibera di Giunta Municipale n.119 del 19/09/2017, come integrata dalla delibera n.74 del 30/06/2020, ha predisposto l'avvio delle opportune azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti maturati in forza delle convenzioni di cui sopra, disponendone la sospensione per effetto delle intese transattive sviluppate con SERI s.p.a.;

RITENUTO, altresì, il Comune di Racuja, al fine di evitare il sorgere di un contenzioso, e senza che ciò comporti in alcun modo riconoscimento di debito ovvero di responsabilità in capo alla Società, le Parti intendono addivenire ad un nuovo accordo, novativo e sostitutivo della precedente Convenzione Definitiva, al fine di prevedere delle misure compensative idonee a

mitigare l'impatto sull'ambiente e sul territorio comunale arrecato dalla realizzazione del Parco eolico di cui in premessa.

VISTO il parere dell'Avv. La Pedalina, del 28/02/2021, in atti del Comune al Prot. n.1332 del 01/03/2021, con il quale vengono poste delle osservazioni migliorative e convenienti per il Comune;

VISTO lo schema di accordo transattivo, definitivo, del 22/06/2021 sul quale la SERI s.p.a. ha dato la disponibilità per la sottoscrizione, giusta nota del 25/06/2021, in atti del Comune al Prot. n.3894;

VISTO, altresì il parere favorevole dell'Avv. La Pedalina, in atti del Comune al Prot. n.4122 del 02/07/2021;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del settore *tecnico*, Dott. Ing. Nunziato Chiofalo ed il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, del *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria* Dott. A. Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000;

VISTO il D.L.gs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Lo scrivente Revisore dei Conti,

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, presentata dal Sindaco, Avv. Ivan Martella, avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO, FRA IL COMUNE E LA SERI SPA, PER LA DEFINIZIONE DI MISURE COMPENSATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO NEBRODI"**.

Raccuja, 08.07.2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Anastasi Carmelo Franco